



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sull'istanza volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare, formulata nel giudizio d'appello n. 1482 del 2021, proposto dalla s.p.a. Arcelormittal Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Gianni, Stefano Grassi, Antonio Lirosi ed Elisabetta Gardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Sindaco *pro tempore* del Comune di Taranto, anche quale ufficiale del Governo, il Comune di Taranto, l'Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) Puglia - Dipartimento ambientale provinciale di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

***nei confronti***

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, del Ministero dell'Interno, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.), della s.p.a. Ilva in

amministrazione straordinaria, nonché del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 249/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Codacons, integrato con una memoria difensiva;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società appellante, ai sensi degli articoli 56, 62, comma 2, e 98, comma 2, del codice del processo amministrativo;

Rilevato che, con il ricorso di primo grado n. 393 del 2020, la società appellante ha impugnato – oltre agli atti connessi - l'ordinanza 'contingibile ed urgente' n. 15 del 27 febbraio 2020, con cui il Sindaco di Taranto:

- ha constatato che, nello stabilimento siderurgico gestito dall'appellante nel territorio del Comune, si sono verificate nel mese di agosto 2019 'emissioni di polveri dal camino E312' e nel mese di febbraio 2020 'emissioni odorigene';
- ha fissato il termine di trenta giorni, per l'individuazione degli impianti 'coinvolti nei fenomeni emissivi' e per 'l'eliminazione delle eventuali criticità o anomalie';
- ha fissato l'ulteriore termine di trenta giorni – dopo la scadenza di quello precedente - per l'avvio delle 'operazioni di fermata dell'area a caldo e degli impianti connessi';

Rilevato che, con la nota n. 173 del 29 marzo 2020 (giorno successivo alla scadenza del primo termine di trenta giorni, fissato per l'individuazione degli impianti

‘interessati dai fenomeni emissivi), il Sindaco ha comunicato il decorso dell’ulteriore termine di trenta giorni, per l’avvio delle ‘operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi’, in assenza delle quali sarebbe stata disposta la ‘sospensione delle attività ricollegabili agli impianti ritenuti causa del pericolo sanitario’;

Rilevato che l’appellante ha proposto il ricorso principale di primo grado contro l’ordinanza ‘contingibile ed urgente’ emessa n. 15 del 27 febbraio 2020 e motivi aggiunti contro la nota n. 173 del 29 marzo 2020;

Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale – con le ordinanze n. 318 del 24 aprile 2020 e n. 629 dell’8 ottobre 2020 – ha disposto incombenti istruttori ed ha nel frattempo sospeso integralmente l’efficacia degli atti impugnati e poi – con l’ulteriore ordinanza n. 779 del 17 dicembre 2020 – ha fissato l’udienza del 27 gennaio 2021 per la definizione del giudizio di primo grado, disponendo l’ulteriore sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, sino alla data di deposito della sentenza;

Rilevato che la sentenza del TAR è stata depositata in data 13 febbraio 2021;

Constatato che, pertanto, i due termini di trenta giorni – rispettivamente fissati dall’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020 e dalla nota n. 173 del 29 marzo 2020 – hanno ripreso a decorrere dopo il deposito della sentenza appellata dal 14 febbraio 2021 nuovamente e per l’intero, poiché gli originari effetti degli atti impugnati erano stati sospesi con le sopra richiamate ordinanze cautelari del TAR;

Considerato che la società appellante – a p. 6 e a p. 48 del suo atto d’appello – ha prospettato che la ragione d’estrema urgenza, che la ha indotta a chiedere l’emanazione di un decreto cautelare monocratico da parte del Consiglio di Stato, deriverebbe dal fatto che ‘il termine di sessanta giorni sta già decorrendo a partire dalla pubblicazione della sentenza e questo di per sé costituisce un gravissimo pregiudizio, consumandosi, in attesa della udienza camerale nella quale si discuterà

l'istanza cautelare, il tempo imposto .... per la chiusura dello stabilimento';

Considerato che va fissata la camera di consiglio dell'11 marzo 2021, affinché vi sia l'esame della domanda cautelare nella ordinaria sede collegiale, nel rispetto del principio del contraddittorio, e che va fissata l'udienza pubblica del 13 maggio 2021, per la definizione del secondo grado del giudizio;

Considerato che non risulta e non è stata comprovata la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per l'appellante si produrrebbe uno specifico pregiudizio irreparabile, prima della data dell'11 marzo 2021, anche perché prima di questa data non sarà decorso il 'primo termine' di trenta giorni, con la conseguente insussistenza – prima di essa – dell'obbligo di avviare le 'operazioni di fermata dell'area a caldo e degli impianti connessi';

Considerato altresì che non risultano e non sono stati comprovati elementi tali da far ritenere che l'eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale non sarebbe idonea a soddisfare gli interessi dell'appellante;

Rilevato che già nel corso del giudizio di primo grado l'appellante ha già formulato una analoga istanza volta alla emanazione di un favorevole decreto monocratico e che il Presidente del TAR - con il decreto n. 201 del 3 aprile 2020 - ha respinto tale istanza, similmente rilevando che la domanda cautelare poteva essere esaminata nella ordinaria sede collegiale, in una data anteriore alla scadenza del 'secondo' termine di trenta giorni, fissato per l'avvio delle 'operazioni di fermata dell'area a caldo e degli impianti connessi',

Considerato, dunque, che – impregiudicata ogni questione - non sussistono i presupposti per incidere in questa sede sugli effetti degli impugnati provvedimenti sindacali, dovendo la Sezione – nella ordinaria sede collegiale – pronunciarsi sulle delicate questioni controverse tra le parti;

P.Q.M.

--- respinge la domanda della società appellante, volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare;

--- fissa la camera di consiglio dell'11 marzo 2021 per l'esame della domanda cautelare nella ordinaria sede collegiale;

--- fissa l'udienza pubblica del 13 maggio 2021 per la definizione del secondo grado del giudizio.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso dal Consiglio di Stato, con sede in Roma, Palazzo Spada, il giorno 19 febbraio 2021.

**Il Presidente**  
**Luigi Maruotti**

**IL SEGRETARIO**